

Schema di accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese

(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)

Sottoscritto digitalmente

Tra:

la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di seguito “Regione”);

e

la Società **EMS GROUP S.P.A.** (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in **Via GALILEO GALILEI 29 - 42027 Montecchio Emilia (RE)** capitale sociale versato euro **1.360.000,00** Partita IVA **01137820351** e Codice Fiscale n. **01137820351** iscritta al Registro delle Imprese di **Reggio Emilia**.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n. 863/2021 s.m.i., è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R. 14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
- il Bando invitava le imprese con significativi programmi di investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte comprendenti la descrizione e l'impatto dell'investimento stesso, nonché progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono qui interamente richiamati), in materia di realizzazione di infrastrutture di ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse

l'elenco dei programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione all'approvazione e stipula dei singoli accordi

Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto previsto negli allegati, prevale il primo.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del **Programma** di investimento promosso dall'Impresa, approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 2235/2021, suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella successiva tabella "Progetti oggetto del programma".

L'Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il finanziamento del Programma di investimento presso le sedi operative dell'azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuate in **Via L. GALVANI n. 6, n. 9, Via GALILEO GALILEI n. 1-1/A, n. 30, n. 29 - 42027 Montecchio Emilia (RE), Via GRANDE N° 25 - 42028 Poviglio (RE), STRADA BERETTINAZZA N° 25, n. 25/A, n. 23/A-B - 43010 Fontevivo (PR)**

Il Programma di investimento è parte di un "investimento complessivo industriale" che l'Impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale

(riferito a tutte le spese, anche quelle non agevolabili) pari a euro **4.729.228,00**.

Lo scopo del Programma, denominato **“Programma di investimento relativo al progetto di R&S AGV-OnRoad”** è quello di realizzare i progetti di cui alla tabella “progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno vincolante di generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l’anno a regime pari a n. **35** addetti a tempo indeterminato e impiegati a tempo pieno, di cui n. **18** in possesso di diploma di laurea o titoli superiori. L’occupazione addizionale è il numero totale dei nuovi addetti creati nell’unità locale nei 12 mesi dell’anno a regime, rispetto a quelli già attivi alle dipendenze dell’impresa beneficiaria in Emilia-Romagna al 14/06/2021 data della delibera di approvazione del Bando n. 863/2021; l’occupazione creata, in ogni caso, deve essere incrementale rispetto ad altri interventi agevolati ai sensi della Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6 eventualmente in essere.

Il trasferimento di dipendenti tra imprese che, secondo quanto stabilito dall’art. 2359 del Codice civile, sono tra loro controllate o collegate non partecipa al raggiungimento dell’impatto occupazionale.

Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di completamento del programma di investimento.

TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”

	Tipologia di intervento/progetto	Investimento ammissibile (Euro)*	Contributo regionale massimo concedibile (Euro)*	Da realizzarsi entro GG/MM/AA
B	Progetti di Ricerca e Sviluppo	Ricerca industriale	2.084.497,00	31/12/2023
	“Progetto di R&S AGV-OnRoad”	3.608.760,00		
	E22C21001020009	Sviluppo sperimentale 1.120.468,00		
	TOTALE PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO	4.729.228,00	2.084.497,00	31/12/2023
	TOTALE PROGETTI	4.729.228,00	2.084.497,00	31/12/2023

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 2235/2021 e successive integrazioni.

Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche sono riportate nei progetti di dettaglio eventualmente allegati.

Articolo 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:

- a. realizzare l'impegno occupazionale proposto, di cui all'articolo precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista (secondo quanto stabilito dall'art. 14, punti 7 e 9, del Bando), mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del Programma (intendendo per completamento la data di quietanza dell'ultima spesa ammissibile sostenuta);

- b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”, trasmessi dall’impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con protocollo **PG/2021/959401**, così come rimodulati a seguito della valutazione degli stessi e comunicati all’impresa;
- c. il Programma di investimento oggetto di contributo dovrà terminare entro il **31 dicembre 2023**, fatta salva la possibilità per l’impresa di richiedere una proroga nei termini e nelle modalità previste nell’art. 2 del bando al punto 6 e al punto 7. Il programma si intende completato secondo la definizione di completamento di cui all’art. 19, punto 4 del bando;
- d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015 e successive modifiche, nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il finanziamento;
- e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di ricerca:
 - a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art. 26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
 - documentare, entro il termine dell’anno a regime, che una parte del fatturato riveniente dai servizi dell’infrastruttura dipenda dall’utilizzo

della stessa da altri soggetti nello spirito della normativa di riferimento e secondo quanto previsto dal mansionario;

- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi dall'infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l'autonomia della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di business) rispetto al resto delle attività dell'azienda;
 - attenersi a quanto previsto all'art. 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del REG (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- f. comunicare a mezzo PEC al Resp. del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia, qualora ne abbia fatto richiesta, agli incentivi per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, in caso si voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili" per le assunzioni di personale con o più del 46% di disabilità);
- g. prendere piena conoscenza delle linee guida relative alle modalità di pagamento ammissibili e alle procedure di rendicontazione dei progetti di cui al punto 1 dell'art. 12 del bando, e di rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista, in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di realizzazione del programma di investimenti, una relazione generale sullo stato d'avanzamento del Programma complessivo, relativa alla

realizzazione degli interventi e all'andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che tutte le ulteriori informazioni e la documentazione eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche in diversi momenti;

2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti, accompagnate dalla documentazione attestante le spese sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il **15 febbraio**;
- h. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali modifiche degli stessi;
- i. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d'uso degli immobili e rispettare le vigenti norme in materia di edilizia e urbanistica e di salvaguardia dell'ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
- j. mantenere il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del programma in quello indicato all'art. 2 del presente Accordo e comunque entro il territorio regionale;
- k. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali procedure di verifica in corso d'opera sulla realizzazione dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
- l. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal Programma;

- m. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione dell'Accordo come previsti dal successivo art. 6;
- n. conservare per 5 (cinque) anni, fatti salvi diversi obblighi legati alla normativa relativa agli Aiuti di Stato, la documentazione relativa ai titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con decorrenza dalla data di rendicontazione agli effetti di erogazione del contributo;
- o. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e successive modifiche, all'art. 1 comma 125-quinquies. In particolare, deve dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla normativa civilistica per la redazione dei bilanci.

La Regione Emilia-Romagna si impegna a:

- a. provvedere all'erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di Giunta n. 2235/2021, per l'ammontare complessivo di euro **2.084.497,00**, come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto dell'esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito dell'esame sulla rendicontazione presentata ai sensi delle Linee guida previste dal Bando e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica che il

beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e se lo stesso, pertanto, abbia ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili (C.D. CLAUSOLA DEGGENDORF). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo sino alla data dell'avvenuta restituzione;

- b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 e successive modifiche;
- c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso di propria competenza e facilitare l'individuazione di modalità di coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione del Programma nei tempi pianificati;
- d. favorire l'adesione dell'impresa alle iniziative di organizzazione del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, anche al fine di massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti, alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e l'innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del sistema produttivo regionale nelle sue principali vocazioni, prioritariamente identificate nella Strategia Regionale di Specializzazione.

Articolo 4

Gestione dell'Accordo e variazioni

L'impatto occupazionale si intende raggiunto se, all'esito della verifica che verrà espletata a conclusione dell'anno a regime, verranno rispettati i livelli occupazionali dichiarati all'art. 2 del presente accordo calcolati secondo le modalità esplicitate all'art. 19 del Bando.

Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui all'articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna, previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli progetti. Le richieste di variazione devono essere comunicate formalmente alla Regione Emilia-Romagna almeno 60 giorni prima che siano effettuate dal soggetto proponente, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione regionale.

La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di integrazioni.

I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali, formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca e investimenti produttivi andranno realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni delle Linee guida di riferimento. Eventuale revoca parziale, rinuncia parziale, rideterminazione del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell'Accordo. L'entità dell'investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità dell'Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in particolare quelli occupazionali.

Qualora, relativamente a uno o più progetti, in presenza di una spesa ammissibile inferiore a quella approvata, il relativo contributo ecceda i massimali o i livelli di intensità previsti dal bando si provvederà ad una sua rideterminazione, al fine di riportarlo entro i limiti. Una spesa effettiva documentata superiore all'importo ammesso non determinerà l'incremento del contributo concesso.

Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino, anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o della sede di origine del soggetto beneficiario.

Articolo 5

Monitoraggio e Controlli

Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare, eventualmente anche presso soggetti terzi, un'attività di monitoraggio informativo sulle attività del Programma volto a verificare lo stato di avanzamento del Programma e il rispetto degli impegni assunti dall'Impresa. Oltre agli indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza

preavviso, in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto.

La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo.

L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.

Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricati, l'accesso ed i controlli relativi all'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo.

Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e

successivamente al completamento dello stesso, la Regione potrà effettuare controlli presso l'impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:

- a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
- b. l'ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
- c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
- d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;
- e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
- f. i livelli occupazionali generati tramite il Programma agevolato;
- g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso;
- h. il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e successive modifiche, all'art.1 comma 125 quinquies.

Articolo 6

Risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi

Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal programma e l'obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati nelle forme e nei modi previsti dal presente articolo.

I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione dell'accordo, sono:

- a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la firma dell'accordo, secondo quanto previsto all'art. 2 del Bando e all'art. 3 del Bando;
- b. nel caso di mancato avvio del Programma;
- c. nel caso di interruzione del programma, qualora questo dipenda da fatti addebitabili al beneficiario;
- d. nel caso di rinuncia, da parte del beneficiario, alle agevolazioni, per cause non direttamente imputabili alla volontà del beneficiario stesso;
- e. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- f. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
- g. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'Accordo, ove non autorizzati dalla Regione;
- h. qualora si determini per il beneficiario l'impossibilità ad avviare o completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,

- procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- i. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
 - j. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con deliberazione n. 2235/2021 fatte salve le variazioni approvate ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;
 - k. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell'intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;
 - l. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 5 dell'Accordo;
 - m. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione relativi ai progetti ammessi;
 - n. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, il beneficiario, per un periodo superiore a 18 mesi continuativi, abbia livelli occupazionali inferiori a quelli previsti nell'Accordo con uno scostamento superiore al 50%;
 - o. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 4 dell'Accordo, comprese le operazioni straordinarie di impresa;

- p. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 e “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e successive modifiche, all’art.1 comma 125-quinquies;
- q. in tutti i casi non esplicitamente richiamati dal presente elenco, ma previsti dal Bando e/o dall’Accordo.

Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo erogato fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.

Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del contributo. Tali casi di revoca parziale sono:

- a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;
- b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della Regione Emilia-Romagna responsabile per il bando;
- c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per la parte di spesa coinvolta;
- d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, il beneficiario, per un periodo superiore a 18 mesi continuativi, abbia livelli

occupazionali inferiori a quelli previsti nell'Accordo con uno scostamento fino al 50%. La revoca parziale del contributo concesso su tutti i progetti sarà proporzionale allo scostamento percentuale in diminuzione;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione:

- a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell'ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell'ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto;
- b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell'ammontare del contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all'entità della revoca;
- c. il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.

Articolo 7

Divieto di cumulo delle agevolazioni

I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo "*de minimis*".

Articolo 8

Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico

dell'impresa, che può richiedere, fin d'ora, l'applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal completamento del programma, dove per completamento del programma si intende quanto definito all'art.19.4 del Bando.

Articolo 10

Foro competente

Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 11

Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità, l'Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione dell'Accordo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014, rubricato come “ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-

ROMAGNA ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO
DELLE IMPRESE BANDO 2021 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14
/2014".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Sottoscritto digitalmente

IMPRESA Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
dell'art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell'Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi), 10 (Foro competente).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Sottoscritto digitalmente

IMPRESA Sottoscritto digitalmente